

COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N° 27

DEL 22-05-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di apertura del mercato quindicinale del martedì.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti-legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTI i DPCM emanati per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSIDERATO che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana stabilisce che sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza;

Visto l'avvio di procedimento del Sindaco prot. n° 5667 del 22/05/2020 - in calce al quale è stato apposto il parere favorevole della Polizia Municipale - con il quale si dispone l'apertura temporanea fino a nuova ordinanza, del mercatino quindicinale del martedì, da espletare presso la via Fiume dall'incrocio della via Gravina fino all'incrocio della via P. Manzella, con ingresso dal lato della via Gravina e uscita dal lato opposto, stante le disposizioni emanate dal Governo Nazionale e Regionale in materia di sicurezza nei mercatini.

ORDINA

1. L'apertura del mercato quindicinale del martedì, come da avvio di procedimento prot. 5667 del 22/05/2020, richiamato in premessa, da espletare presso la via Fiume dall'incrocio della via Gravina fino all'incrocio della via P. Manzella, con ingresso dal lato della via Gravina e uscita dal lato opposto, con ingressi contingentati nel rispetto delle prescrizioni tecniche oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti e la vigilanza degli accessi, nel rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 17 Maggio 2020;
2. Il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale;
3. L'accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
4. La messa a disposizione, da parte degli operatori commerciali, di sistemi per la disinfezione delle mani facilmente accessibili alla clientela, disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
5. L'obbligo dell'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
6. L'obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
7. L'obbligo in capo agli operatori commerciali di informare la clientela per garantire il loro distanziamento in attesa di entrata;
8. Il posizionamento all'accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
9. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, potrà essere ampliata l'area mercatale;
10. Misure a carico del titolare di posteggio:
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

11. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

12. In caso di vendita di beni usati, dovrà essere disposta l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;

13. La Polizia Locale è competente in ordine alle prescrizioni poste e alla loro osservanza;

14. Che le forze dell'ordine provvedano a fare rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;


15. La presente ordinanza ha efficacia immediata e rimane in vigore fino alla revoca espressa, salvo disposizioni Regionali o Statali incompatibili sopravvenuti;

16. La violazione della presente ordinanza è sanzionata con arresto e ammenda, a seconda dei casi, a norma dell'art. 650 del Codice Penale ovvero dell'art. 260 Regio Decreto 27/07/1934 n° 1265 o a norma dell'art. 4 del D.L. n° 19 del 25/03/2020 "sanzione amministrativa da € 400 ad €. 3.000" e fermo l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati

17. La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Trappeto e all'albo pretorio. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;

18. La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a S.E. il Prefetto di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri Trappeto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Il Sindaco
Santo Cosentino